



Regione Lombardia
LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N. XII/ 4642

SEDUTA DEL 01/07/2025

Presidente

ATTILIO FONTANA

Assessori regionali MARCO ALPARONE *Vicepresidente*

ALESSANDRO BEDUSCHI

GUIDO BERTOLASO

FRANCESCA CARUSO

GIANLUCA COMAZZI

ALESSANDRO FERMI

PAOLO FRANCO

GUIDO GUIDESI

ROMANO MARIA LA RUSSA

ELENA LUCCHINI

FRANCO LUCENTE

GIORGIO MAIONE

BARBARA MAZZALI

MASSIMO SERTORI

CLAUDIA MARIA TERZI

SIMONA TIRONI

Con l'assistenza del Segretario Riccardo Perini

Su proposta dell'Assessore Alessandro Beduschi

Oggetto

AUTORIZZAZIONE AL CONTROLLO DELLA SPECIE PICCIONE DI CITTÀ PER PREVENIRE DANNI ALL'AGRICOLTURA MEDIANTE PRELIEVO VENATORIO, NEL PERIODO 1° OTTOBRE 2025 - 31 GENNAIO 2026, AI SENSI DELL'ART. 9, COMMA 1, LETT. A) DELLA DIR. 2009/147/CE E DELL'ART. 19 BIS DELLA L. 157/92

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Andrea Massari

Il Dirigente Faustino Bertinotti



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTA la direttiva comunitaria 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici e in particolare l'art. 9, comma 1, lettera a), che consente agli Stati membri di derogare al divieto di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 della stessa direttiva, allo scopo, tra gli altri, di prevenire gravi danni arrecati alle colture;

VISTA la "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" redatta dalla Commissione Europea;

VISTA la legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" ed in particolare, l'art. 19 bis che, in attuazione dell'articolo 9 della Direttiva 2009/147/CE, demanda alle regioni la disciplina dell'esercizio delle deroghe nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria sopra citata;

VISTA la legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria";

ATTESO che dalla documentazione pervenuta dalle Strutture regionali Agricoltura Foreste Caccia e Pesca (di seguito AFCP), agli atti della UO Sviluppo di sistemi forestali, agricoltura di montagna, uso e tutela del suolo agricolo e politiche faunistico venatorie, relativa alla quantificazione dei danni causati dalla specie Piccione di città (*Columba livia* forma domestica), risulta che l'importo dei danni accertati alle produzioni agricole arrecati dalla specie in Lombardia, negli anni dal 2004 al 2024, è stato di € 1.769.692,84;

RILEVATO dalla documentazione di cui sopra che:

- l'importo complessivo dei danni causati nel 2024 è stato pari a € 219.894,11;
- nel corso del 2024, le colture maggiormente interessate dai danni sono state: erbai, frumento tenero, frumento, girasole, loietto, mais, miglio, orzo, pisello, pisello bio, pisello da foraggio, pisello proteico, riso, soia, sorgo e triticale;
- il periodo in cui sono stati registrati danni è quello compreso tra febbraio e dicembre;

DATO ATTO che:

- vi è una mancanza di soluzioni alternative sufficientemente efficaci a contenere i danni provocati dalla specie, poiché l'utilizzo di metodi di dissuasione non cruenta si è dimostrato parzialmente efficace e con effetti concentrati nel breve periodo;
- l'ecologia e lo stato di conservazione del Piccione di città in Italia e in Europa è favorevole;
- la deroga in questione è riferita al suo esercizio durante la stagione venatoria, allo scopo di evitare gravi danni alle colture nel periodo autunno-invernale;
- il prelievo è previsto sull'intero territorio regionale a caccia programmata da parte dei cacciatori residenti in Lombardia iscritti negli Ambiti Territoriali di



Regione Lombardia

LA GIUNTA

Caccia (ATC) e nei Comprensori Alpini di Caccia (CAC) di tutte le province lombarde;

RITENUTO quindi di prevenire e ridurre eventi dannosi per la salvaguardia della produzione agricola nei territori pianiziali e collinari attraverso ogni possibile azione;

RITENUTO dunque, opportuno autorizzare il controllo del Piccione di città mediante prelievo venatorio da parte di cacciatori autorizzati, allo scopo di prevenire e limitare l'incidenza dei danni alle attività agricole, utilizzando la possibilità di deroga prevista dall'art. 9, comma 1, lett. a) della Dir. 2009/147/CE;

PRESO ATTO di quanto riportato nella "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" dove, al punto 3.5.11, viene richiamata, in assenza del danno visibile, la necessità di far riferimento all'esperienza passata per dimostrare la sussistenza di forti probabilità che il danno si verifichi;

DATO ATTO che l'art. 19 bis della legge 157/92, al comma 3, prevede che le deroghe previste dall'art. 9 della direttiva 2009/147/CE siano adottate sentito l'ISPRA e che l'intenzione di adottare un provvedimento di deroga che abbia ad oggetto specie migratrici debba, entro il mese di aprile di ogni anno, essere comunicata ad ISPRA, il quale si esprime entro e non oltre quaranta giorni dalla ricezione della comunicazione;

ATTESO che, con nota prot. n. M1.2025.0061664 del 16.04.2025, Regione Lombardia ha comunicato all'ISPRA l'intenzione di adottare un provvedimento di deroga per il controllo della specie Piccione di città (*Columba livia* forma domestica), ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a) della direttiva 2009/147/CE e dell'art. 19 bis della l. 157/92;

VISTO il parere sfavorevole reso da ISPRA con nota prot. n. 0032882/2025 del 10/06/2025, agli atti;

PRESO ATTO della nuova richiesta di parere, prot. n. M1.2025.0101370 del 11/06/2025, con cui Regione si adegua a quanto indicato dall'ISPRA, nonché delle successive integrazioni trasmesse con nota prot. n. M1.2025.0102754 del 12/06/2025;

VISTO il parere dell'ISPRA, favorevole alla proposta di Regione Lombardia, prot. n. 0034701/2025 del 17/06/2025, agli atti, con cui si conviene:

- che la localizzazione degli interventi di controllo dovrà riguardare aree in cui siano stati messi in atto mezzi alternativi di dissuasione e ove siano presenti colture passibili di danneggiamento nonché in prossimità delle stesse per un raggio non superiore a 100 metri e sufficientemente distanti, per motivazioni di sicurezza, dai centri cittadini;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- che non è ammissibile l'uso di zimbelli e/o stampi (richiami comunque non vivi) con finalità attrattiva;
- che le operazioni di abbattimento saranno effettuate a far data dal 1° ottobre 2025 e sino al 31 gennaio 2026 sulle aree venabili ad opera dei cacciatori in possesso di regolare licenza come meglio specificato nella nota istruttoria regionale;
- che il numero massimo di capi annualmente abbattibile, sia fissato a 20.000 unità, nel rispetto dei limiti giornalieri e stagionali indicati;

CONSIDERATO che:

- prevedere un numero massimo di capi prelevabili per l'intero periodo in Lombardia;
- prevedere un prelievo massimo di capi prelevabili per cacciatore;
- definire con atto dirigenziale, in base al numero di cacciatori che faranno richiesta di prelievo in deroga, sia il numero di cacciatori autorizzati alla deroga che il caniere massimo stagionale per cacciatore per non superare la soglia dei 20.000 capi previsti

siano misure adeguate ad assicurare che non venga superato il numero di capi abbattibili;

RITENUTO:

- di autorizzare, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a) della Dir. 2009/147/CE e dell'art. 19 bis della L. 157/92, il controllo del Piccione di città sul territorio regionale mediante abbattimento in deroga, nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2025 e il 31 gennaio 2026;
- di stabilire che i cacciatori interessati, possano presentare domanda di autorizzazione alle rispettive strutture regionali AFCP o alla Provincia di Sondrio, in base alla residenza anagrafica, da lunedì 28 luglio a venerdì 8 agosto 2025, e che, qualora il numero di domande pervenute fosse superiore a 800, sia adottato il criterio limitativo dell'ordine cronologico di arrivo delle domande;
- di demandare a successivo atto del dirigente competente della UO Politiche ittiche, Faunistico venatorie, Foreste e Montagna la definizione del numero massimo di capi prelevabili per cacciatore, in funzione del numero di domande pervenute, al fine di garantire l'entità del prelievo entro un numero massimo di capi prelevabili (20.000);
- di prevedere che le strutture regionali AFCP e la Provincia di Sondrio trasmettano alla U.O. Politiche ittiche, faunistico venatorie, foreste e montagna, i dati relativi al prelievo in deroga del Piccione domestico, mediante una rendicontazione dei capi abbattuti e delle date di abbattimento, entro e non oltre il 10 aprile 2026, al fine di ottemperare alle comunicazioni previste dal comma 6, art. 19bis, della L. 157/92;
- di prevedere che i controlli siano effettuati secondo le disposizioni previste dagli artt. 27 e 28 della L. 157/92 e dagli artt. 48 e 49 della l.r. n. 26/93;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

RICHIAMATA la l.r. del 7 luglio 2008, n. 20 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale" e i provvedimenti organizzativi della XII legislatura;

VAGLIATE ed **ASSUNTE** come proprie le predette valutazioni e considerazioni;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Recepisce le premesse,

1. di autorizzare, ai sensi della direttiva 2009/147/CE, art. 9, comma 1, lett. a) e dell'art. 19 bis della l. 157/92, al fine di prevenire gravi danni alle colture agricole, il controllo del Piccione di città (*Columba livia* forma domestica), mediante prelievo in deroga, nel rispetto dei tempi e modi previsti dalla vigente disciplina regionale in materia di attività venatoria, con le seguenti modalità:
 - a) il prelievo potrà essere effettuato nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2025 e il 31 gennaio 2026 su tutto il territorio regionale;
 - b) il prelievo verrà attuato nelle province lombarde entro un margine di 100 metri dai confini delle aree in cui siano stati messi in atto mezzi alternativi di dissuasione e ove siano presenti colture passibili di danneggiamento, in particolare: soia, pisello, girasole, frumento, mais, riso, sorgo, avena, loietto, triticale, orzo ed in presenza di stoppie delle suddette coltivazioni e sufficientemente distanti, per motivazioni di sicurezza, dai centri cittadini;
 - c) il prelievo dovrà essere attuato da appostamento fisso e temporaneo, con uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi o a ripetizione semiautomatica, con caricatore contenente non più di due cartucce di calibro non superiore al dodici;
 - d) non è ammissibile l'uso di zimbelli e/o stampi (richiami comunque non vivi) con finalità attrattiva;
2. di stabilire che:
 - a) i cacciatori interessati al prelievo debbano, in base alla residenza anagrafica, fare richiesta di autorizzazione alle rispettive strutture regionali AFCP o alla Provincia di Sondrio, nel periodo compreso da lunedì 28 luglio a venerdì 8 agosto 2025;
 - b) qualora il numero di domande pervenute fosse superiore a 800, sia adottato il criterio limitativo dell'ordine cronologico di arrivo delle domande;
 - c) ogni cacciatore dovrà annotare i capi prelevati sul tesserino venatorio utilizzando il codice della specie piccione domestico, ovvero PI;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

3. di stabilire un numero massimo pari a 20.000 capi prelevabili e di demandare a successivo atto del dirigente competente della UO Politiche ittiche, faunistico venatorie, foreste e montagna, la definizione del numero di cacciatori autorizzati alla deroga e del numero massimo di capi prelevabili per cacciatore in funzione del numero di domande pervenute, al fine di non superare la soglia massima dei 20.000 capi previsti a livello regionale;
4. di prevedere che le strutture regionali AFCP e la Provincia di Sondrio trasmettano alla U.O. Politiche ittiche, faunistico venatorie, foreste e montagna, i dati relativi al prelievo in deroga del Piccione domestico, mediante una rendicontazione dei capi abbattuti e delle date di abbattimento, entro e non oltre il 10 aprile 2026, al fine di ottemperare alle comunicazioni previste dal comma 6, art. 19bis, della l. 157/92;
5. di prevedere che i controlli siano effettuati secondo le disposizioni previste dagli artt. 27 e 28 della L. 157/92 e dagli artt. 48 e 49 della l.r. n. 26/93;
6. di autorizzare il Dirigente competente della UO Politiche ittiche, faunistico venatorie, foreste e montagna, ad adottare provvedimenti di limitazione o sospensione dei prelievi autorizzati qualora gli Uffici regionali AFCP e la Provincia di Sondrio lo richiedano, ovvero siano accertate gravi diminuzioni della consistenza numerica della specie Piccione domestico;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.L. e darne comunicazione al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;
8. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013.

IL SEGRETARIO
RICCARDO PERINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.